

STATUTO

**HS2 - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VASTO CH CORSO MAZZINI 368/F3

Numero REA: CH - 405541

Codice fiscale: 02645830692

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'

"HS2 Cooperativa Sociale a r.l. Onlus"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art.1) Denominazione e sede. E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata

"HS2 Cooperativa Sociale a r.l. Onlus"

La Cooperativa, essendo a mutualità prevalente, dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente. La società ha sede nel Comune di Vasto (Ch) all'indirizzo comunicato al Registro Imprese ai sensi dell'art.111-ter del R.D. 318/42; l'organo Amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere unità locali operative o trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune; spetta invece ai soci decidere l'istituzione o soppressione di sedi secondarie nonchè il trasferimento della sede in Comune diverso.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art.2) Durata. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2068 ma potrà essere prorogata o sciolta in anticipo con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo in tal caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO E OGGETTO

Art.3) Scopo. La Cooperativa, conformemente alla Legge n. 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della Legge n.381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e

professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali

e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere i propri servizi anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle attività previste nell'art. 1, comma 1, lett. a) della l. 8 novembre 1991, n.381.

In particolare la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, valendosi principalmente dell'attività dei soci-socie operatori, attraverso le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da espletare: a) servizi socio - assistenziali e riabilitativi a favore di anziani, minori, portatori di handicap, soggetti con disagio mentale c/o strutture pubbliche e/o private;

b) servizi socio sanitari a soggetti anziani autosufficienti e non presso il proprio domicilio, ovvero presso strutture pubbliche e/o private;

c) servizi socio sanitari di supporto a minori in progetti di mobilità, assistenziali e educativi; su mezzi adeguati alle normative in vigore, per i destinatari/utenti su citati che ne facciano richiesta;

d) servizi socio sanitari di supporto a anziani e disabili in progetti di mobilità con mezzi adeguati alle normative in vigore, per le specifiche tipologie di utenti che ne facciano richiesta;

e) servizi educativi - assistenziali a favore di bambini c/o asili nido, scuole materne sia pubbliche che private;

La cooperativa può svolgere qualunque servizio socio sanitario di natura socio-assistenziale, socio-educativa e sanitaria finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purchè necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi so-

ciali o comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato del d. lgs 385/1993, della delibera del cicr del 3/3/1994 e delle istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e dell'art 13 del d.p.r 601/73 come modificato dall'art 10 della l 31/1/92 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto qualsiasi forma.

La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della l 31/1/92 n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative; per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa è inoltre fattivamente impegnata a integrare e coordinare, in modo permanente e per motivi e necessità contingenti la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa e qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa.

La cooperativa potrà erogare servizi di natura socio-assistenziale, socio-educativa e sanitaria a privati e ad enti pubblici, partecipare a gare d' appalto e compiere gli atti necessari per l'acquisizione dei servizi stessi.

Nel perseguimento dei propri fini statutari, la cooperativa potrà altresì accettare liberalità da terzi estranei e/o da soci, predisponendo un apposito regolamento conforme alle disposizioni di legge.

La cooperativa potrà inoltre richiedere ed utilizzare provvidenze disposte dalla UE, dallo stato, dalla regione o dagli enti locali, nonchè finanziamenti, contributi e donazioni disposti da enti ed organismi pubblici o privati, nonchè da persone fisiche.

La Cooperativa intende quindi promuovere varie attività a favore di persone, gruppi di persone, Enti, società ed associazioni come ad esempio (a titolo indicativo ma non esaustivo): elaborazione e gestione di progetti sociali, pianificazione e progettazione delle politiche e dei servizi sociali, programmazione e/o organizzazione e/o gestione di servizi di informazione, comunicazione, promozione dei diritti di cittadinanza, progettazione, analisi di fabbisogni formativi, programmazione di corsi di formazione, docenza e supervisione in am-

bito professionale, redazione di articoli, interventi edito-

riali, testi, programmazione e organizzazione di studi e ricerche, colloqui di counseling, sostegno, valutazione, interventi di mediazione, conduzione di riunioni e gruppi.

La Cooperativa ha anche facoltà di organizzare manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purchè tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto e con l'atto costitutivo.

Tutte le attività descritte nel presente articolo possono essere realizzate direttamente e/o per conto di qualsivoglia committente: Enti pubblici di tutti i livelli, para pubblici e statali, cooperative e consorzi di cooperative, associazioni, aziende private, privati cittadini, sia direttamente che tramite organismi consortili.

Le attività di cui sopra saranno comunque svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio delle professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi, ovvero il possesso di determinati requisiti ovvero che siano riservate a società specializzate o con oggetti determinati od esclusivi.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea sociale.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art.5) Categorie di Soci. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci sono distinti in tre categorie: soci cooperatori, soci volontari, soci sovventori.

Art.6) Soci Cooperatori. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato un'esperienza professionale nei settori in cui opera la Cooperativa o che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, qualifica o specializzazione professionale possano comunque partecipare alle attività della Cooperativa e collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la loro attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa e mai superiore ai limiti di legge.

Trattandosi di cooperativa sociale, possono essere ammesse

altresì come soci persone giuridiche pubbliche o private nei

cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività che costituiscono l'oggetto della Cooperativa.

Art.7) Categoria speciale di soci cooperatori. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui sopra) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

La delibera di ammissione stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci; i voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea; i soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art.2422 e 2545 bis c.c..

Il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Oltre alle cause di esclusione del socio indicate dal presente statuto, sono specifiche cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria le seguenti:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui al presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art.8) Domanda di ammissione. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b, c, d, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda, la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati; qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.9) Conferimenti e quote. I conferimenti dei soci coopera-

tori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o credi-

ti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero). Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere almeno una quota. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art.10) Vincoli sulle quote e loro alienazione. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo i dati relativi all'acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art.11) Obblighi del socio. Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: del capitale sottoscritto, della tassa di ammissione quale rimborso delle spese di istruttoria della domanda, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni per i cooperatori appartenenti alla categoria speciale,:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perse-

guono identici scopi sociali ed esplichino una attività con-

corrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonchè in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art.12) Diritti dei soci. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori, ai sensi dell'art.2476 c.c., notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO IV - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art.13) Cause di perdita della qualità di socio. La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.14) Recesso. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

Il diritto di recesso è esercitato mediante raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, se ricorrano i motivi che a norma della legge e di statuto legittimano il recesso; se non sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre

opposizione avanti il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.15) Esclusione. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) che, nonostante intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o dei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- f) il cui diverso rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- h) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;
- i) che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;
- l) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art.6 della legge n.142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;
- m) che danneggi moralmente o materialmente la società o fo-

menti dissidi o disordini fra i soci;

n) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
Art.16) Liquidazione. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale; Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art.17) Morte. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art.18) Decadenza, responsabilità dei soci cessati. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote ove questo non sia stato richiesto entro anni 5 (cinque) dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo; il valore delle quote per le quali nel termine suddetto non è chiesto il rimborso è devoluto alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V - SOCI VOLONTARI E SOCI SOVVENTORI

Art.19) Soci volontari. Ai sensi dell'art.2 della L.381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari devo-

no presentare apposita domanda e sull'accettazione della do-

manda è competente a decidere l'organo amministrativo; in ogni caso l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

I soci volontari hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. I rapporti tra la Cooperativa ed i soci volontari sono disciplinati dalle norme in materia e da apposito Regolamento eventualmente adottato dalla Cooperativa.

Art.20) Soci sovventori. Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art.4 della legge 31.01.92 n.59. Possono assumere la qualità di soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati, organismi, aziende speciali e similari. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Si applicano ai soci sovventori, in quanto compatibili, le norme contenute nel presente statuto per gli altri soci. Tuttavia, nel caso il socio sovventore non sia una persona fisica la domanda di ammissione da parte di ente, organismo e persona giuridica dovrà contenere, oltre a quanto già previsto, i seguenti dati:

- a) denominazione o ragione sociale, sede, attività e qualifica di socio finanziatore;
- b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- c) caratteristica ed entità degli associati;
- d) quote che si propone di sottoscrivere.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello statuto e della delibera di autorizzazione.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta) ciascuna. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori di quote di sovvenzione, ivi compresi i

destinatari di quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

TITOLO VI - PATRIMONIO, BILANCIO, UTILI, RISTORNI

Art.21) Patrimonio. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);
- dalla riserva legale formata con gli utili ad essa destinati e col valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi e agli eredi di soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote e dalle somme versate dai soci per tassa di ammissione;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altro fondo o riserva costituiti dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge;
- da qualunque liberalità, contributo, erogazione o introito che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite in alcuna forma tra i soci durante la vita della cooperativa nè all'atto del suo scioglimento.

Art.22) Bilancio. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo redige il bilancio e lo presenta all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-

ti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La decisione dei soci può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art.23) Ristorni. L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica; in ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (nè al limite massimo stabilito dall'art.3 della legge n.142/01 e successive modificazioni); i soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII - DECISIONI DEI SOCI

Art.24) Decisioni dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione; in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art.2477 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci sono tutte adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui in appresso.

Art.25) Assemblea. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo

presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purchè in Ita-

lia; l'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci; In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, SMS o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci; nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.26) Costituzione e quorum. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Art.27) Votazioni. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia

l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria e che non sia Amministratore o dipendente come disposto dall'art.2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.28) Presidenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata a maggioranza dall'Assemblea stessa.

Esso provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.29) Amministrazione. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. La maggioranza dei componenti del C.d.A. è scelta tra i soci cooperatori.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre anni e sono rieleggibili nei limiti di legge. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente se questi non sono già stati nominati dall'assemblea dei soci.

Art.30) Compiti degli amministratori. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art.31) Metodi decisionali semplificati. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri

ri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresa il telefax e la posta elettronica. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art.32) Metodo collegiale. Con riguardo alle materie indicate dall'art.2475 co.5 (redazione del bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art.2544 co.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto, le decisioni del C.d.A. devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica, SMS), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.33) Mancanza di amministratori. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del c.c.; se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il C.d.A. è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.34) Compensi. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Art.35) Rappresentanza. Il presidente del C.d.A., e in caso

di suo impedimento il vicepresidente, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Gli stessi sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza; essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale; possono inoltre aprire e utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari; essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Il Presidente del C.d.A., previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

TITOLO IX - ORGANO DI CONTROLLO

Art.36) Revisore. Non essendo obbligatoria la nomina del Collegio sindacale ai sensi dell'art.2543 c.c., il controllo della Cooperativa, ove se ne rilevi la necessità, potrà essere esercitato da un Revisore, nominato dalla Assemblea ordinaria dei soci su indicazione dell'organo amministrativo. Non può assumere il mandato di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art.2399 c.c.

Il mandato ha la durata di un triennio, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio e la carica può essere rinnovata.

Il Revisore svolge il controllo di gestione secondo le funzioni e le modalità di cui agli artt. 2397 - 2409-bis c.c. e il controllo contabile secondo le funzioni e le modalità di cui agli artt. 2409-ter - 2409-septies c.c., compatibilmente con la figura monocratica che riveste e con le norme del presente statuto.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, con decisione dei soci da assumersi con la maggioranza assoluta dei votanti in assemblea ordinaria regolarmente convocata.

Art.37) Diritti dei soci. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2476 c.c., notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, impegnandosi a mantenere la riservatezza sulle informazioni di cui vengono in possesso.

TITOLO X - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.38) Scioglimento anticipato. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI - REQUISITI DI MUTUALITA'

Art.39) Mutualità prevalente. In ragione della qualità di "Cooperativa a mutualità prevalente", che la società intende assumere e mantenere, ai sensi dell'art.2514 c.c. la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.40) Regolamenti. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli quindi all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Nei regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art.41) Rinvio. Per quanto non disciplinato si fa rinvio alle norme di legge in materia; in particolare, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. concernente le società cooperative si applicheranno alla presente Cooperativa, a norma dell'art.2519 c.c. e in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata; l'eventuale superamento dei limiti di cui all'art.2519 co.2 del c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare l'assemblea per le necessarie modifiche dello statuto e in mancanza troveranno comunque applicazione le norme delle s.p.a. in luogo di quelle delle s.r.l..

Firmato: Marianna D'Ottavio, Piergiorgio Molino, Angelo Gravino, Pierluigi Quaglione. Sigillo

20 di 20